

TAR Firenze 16/12/1996 n. 741

legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

La regolamentazione della presentazione delle offerte costituisce espressione della potestà discrezionale dell'Amministrazione diretta a disciplinare lo svolgimento della gara; pertanto, rientra nei poteri della stessa Amministrazione la previsione negli atti di gara di un onere documentale, a pena di decadenza, ulteriore rispetto alle previsioni normative, siano esse nazionali che comunitarie, non avendo le previsioni di esclusione contenute nelle dette norme carattere tassativo ed essendo unico limite a carico dell'Amministrazione quello della ragionevolezza delle prescrizioni discrezionalmente imposte. La *lex specialis* della gara d'appalto deve rinvenirsi nel concorso delle prescrizioni contenute nel bando con quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, posto che entrambi fissano le regole della gara, le quali vincolano il comportamento non soltanto dei partecipanti, ma della stessa Amministrazione. L'art. 21 terzo comma D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406 non impone all'Amministrazione un obbligo, ma soltanto una facoltà, nell'ambito dei propri poteri discrezionali, di consentire alle Ditte concorrenti di completare o chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate.